



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

30 settembre 2017

Anteprima

Elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale	pag. 2
MISE: entra in vigore il CETA	pag. 2
Autotrasporto: al via le domande per gli incentivi sugli investimenti	pag. 3
MISE: nuovi chiarimenti sul BRIS	pag. 3
Comodato di terreni, requisiti per l'agevolazione fiscale	pag. 4
Internazionalizzazione, ecco a chi spettano i nuovi voucher da 15.000 euro	pag. 5
Approvato il nuovo modello RLI	pag. 5
Alberghi, ok al doppio bonus	pag. 6
Al via il sostegno alla natalità	pag. 6
Enti Locali, pronto il modello di certificato del bilancio di previsione 2017	pag. 7

Adempimenti

Errori del 730, possibilità di correzione entro il 25 ottobre	pag. 8
---	--------

Guide operative

Crescita economica nel Mezzogiorno: Resto al Sud	pag. 10
--	---------



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Studi di settore

Elaborati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale

Il 22 settembre 2017, attraverso il [Provvedimento n. 191552](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso noto il 'Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale' (ISA).

Quest'ultimi saranno applicabili a partire dal **periodo di imposta 2017**, a seguito dell'approvazione tramite decreto ad opera del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Tali indicatori statistico-economici, tramite [l'art. 9-bis](#), co. 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 hanno sostituito gli **studi di settore**.

I **nuovi 70 Indici sintetici** di affidabilità riguarderanno circa 1,4 milioni di contribuenti. In particolare, **29 Indici** saranno elaborati per il **settore del commercio**; tra le attività interessate vi sono quelle del commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, articoli sportivi, giochi e commercio all'ingrosso di mobili.

Sono invece **17 gli Indici** individuati per il **comparto dei servizi** (carrozzeri e meccanici, parrucchieri e barbieri, riparazione autoveicoli, motocicli e ciclomotori, ma anche intermediari immobiliari, ristorazione e villaggi turistici). Per le **manifatture** gli Indici individuati **sono 15** e riguardano, tra gli altri, la fabbricazione di articoli da viaggio, borse, la fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro, calzature, prodotti in gomma. **Per i professionisti** i nuovi Isa riguardano **9 diverse attività di lavoro autonomo**, tra le quali quelle dei disegnatori grafici, dei geometri e degli studi legali.

[Agenzia Entrate, Provvedimento 22 settembre 2017, n. 191552](#)

[Art. 9-bis, co. 2. D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

Fiscalità internazionale

MISE: entra in vigore il CETA

Abbattimento di dazi su beni come macchinari industriali (1 miliardo di export e dazi fino al 9,5%), mobili (128 milioni di export gravati dal 9,5% di dazi), calzature (dazi al 20%), vino (300 milioni di export e dazi fino ai 7 centesimi al litro), pasta (fino all'8,5%), cioccolata (fino al 6%), pomodori (fino all'11,5%), acque minerali (esportazioni 39 milioni di euro, dazi 11%), prodotti in pelle (50 milioni di export, dazi fino a 13%).

Sono questi i **vantaggi**, per le nostre aziende, soprattutto per quelle piccole e medie, che deriveranno dal CETA, l'Accordo economico e commerciale tra l'UE e il Canada, approvato dal Parlamento Europeo il 15 febbraio 2017. Entrato in vigore il 21 settembre 2017, ma effettivamente



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

operativo solo a seguito della ratifica di tutti gli Stati Membri dell'UE, il [CETA](#) abolisce il 99% delle tariffe doganali canadesi, rimuove alcune importanti barriere non tariffarie, garantisce l'apertura del mercato degli appalti pubblici alle aziende europee così come l'accesso al mercato dei servizi, assicura la tutela della proprietà intellettuale secondo gli standard più avanzati e riconosce 171 indicazioni geografiche europee (di cui 41 italiane).

Autoveicoli

Autotrasporto: al via le domande per gli incentivi sugli investimenti

Ai nastri di partenza gli **incentivi per investimenti nel settore dell'autotrasporto per il 2017**. Dalle 15.00 del 21 settembre 2017 potranno essere presentate, tramite il **Portale dell'Automobilista**, le domande di accesso ai contributi previsti dal [D.M. 20 giugno 2017](#) rivolte alle imprese di autotrasporto per conto terzi, alle strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, iscritte al REN e le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

La misura è diretta a sostenere gli **investimenti avviati dopo il 2 agosto 2017** e ultimati **entro il 15 aprile 2018**.

Le modalità di presentazione delle domande sono contenute nella "Guida Incentivi Investimenti nel Settore Autotrasporto 2017" pubblicata sul "**Portale dell'Automobilista**". Il documento descrive nel dettaglio le funzionalità offerte dall'applicazione "Incentivi Investimenti nel settore Autotrasporto" che permette la compilazione e l'inoltro della domanda e della rendicontazione relativamente alla richiesta del suddetto servizio.

Si ricorda che è ammessa **una sola domanda per impresa iscritta all'Albo** e/o al REN. Per l'istruttoria delle domande l'Amministrazione si avvale di RAM (Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.) che provvede all'esame delle istanze e della documentazione tecnica prodotta attestante gli investimenti.

Come per il 2016, la domanda dovrà essere corredata da una serie di **documentazioni**, tra cui, le dichiarazioni sugli aiuti di Stato e sulla sussistenza delle caratteristiche tecniche degli investimenti.

[Guida Incentivi Investimenti nel settore Autotrasporto 2017](#)

[D.M. 20 giugno 2017](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Fiscalità internazionale

MISE: nuovi chiarimenti sul BRIS

A decorrere dal 29 agosto 2017 è entrato in vigore [D.M. 8 giugno 2017](#) di attuazione del sistema di interconnessione dei **registri centrali, commerciali e delle imprese** ([art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE](#)).

Le nuove disposizioni comportano - oltre la messa a disposizione, attraverso il **portale UE e-Justice** di una serie predeterminata di notizie ed atti presenti sui registri centrali, commerciali e delle imprese dei paesi membri dell'UE e dei paesi aderenti allo spazio economico europeo relativi alle società di capitali - l'attribuzione di un "identificativo unico" alle società di capitali e alle succursali (sedi secondarie) delle stesse presenti in ciascun paese membro. Tale attribuzione del citato "identificativo unico" è volta, in particolare, a consentire un interscambio tra i registri delle imprese unionali nel caso di "eventi" che hanno riflessi transnazionali.

Sul punto, il MISE, tramite la **Circolare 3701/C del 20 settembre 2017** ha fornito alcune indicazioni su tempi e modalità di avvio del BRIS (Business registers interconnection system). Secondo quanto indicato, lo stesso ha iniziato ufficialmente la sua attività l'8 giugno 2017. Attualmente, però, non tutte le sue funzionalità sono attive: non risulta attivo il servizio di consultazione dei dati ed atti a pagamento; mentre è attivo il servizio di consultazione dei dati che la direttiva ha previsto come gratuiti.

"Non risultano operativi" – si legge nella Circolare – "i servizi per le notifiche transfrontaliere tra registri imprese, relative sia alle succursali che alle fusioni. In diversi paesi membri, infatti (tra cui l'Italia), gli elementi identificativi di società e succursali sono risultati, in alcuni casi, non perfettamente in linea con le previsioni delle direttive "sottostanti" al BRIS, con la conseguenza di impedire il corretto funzionamento del predetto sistema di notifiche". L'attivazione del sistema di notifiche transnazionali, secondo quanto indicato, dovrebbe avvenire entro fine anno.

[MISE, Circolare 20 settembre 2017, n. 38082](#)

[MISE, Circolare 20 settembre 2017, n. 380825 ALLEGATO](#)

[D.M. 8 giugno 2017](#)

[Art. 5, paragrafo 2, della direttiva 2012/17/UE](#)



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[Accise](#)

[Scheda carburante](#)

[Contratti agrari](#)

Comodato di terreni, requisiti per l'agevolazione fiscale

Con la [Nota n. 104162](#) l' Agenzia delle Dogane ha precisato che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali, previste dal [D.M. 14 dicembre 2001 n. 454](#), per l'utilizzo dei carburanti nei lavori agricoli, il **contratto di comodato di terreni** debba, necessariamente, essere sottoposto a registrazione e avere forma scritta.

Le Dogane ribadiscono che **presupposti** imprescindibili per il riconoscimento dell'agevolazione fiscale sono:

- identificazione chiara del soggetto richiedente il beneficio fiscale;
- effettivo possesso e utilizzo del terreno nell'arco temporale in cui sono stati consumati i carburanti per cui si vuole ottenere il rimborso.

Saranno applicate **aliquote ridotte di accisa** riguardanti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni, ai carburanti utilizzati in lavori agricoli.

Nella stessa nota, inoltre, viene ricordato che il decreto ministeriale del 2001, riguardante le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, individua i **soggetti legittimati** ad usufruire del suddetto beneficio e gli adempimenti da compiere per fruire dei prodotti ad aliquota ridotta di accisa.

Il documento dell'Agenzia, poi, richiama l'[art. 2](#), c. 9, del D.M. n. 454/2001, sottolineando che sono **interessati dall'agevolazione fiscale** anche i consumi di prodotti utilizzati per lavorazioni svolte su terreni condotti in affitto, a condizione la richiesta sia accompagnata dalla documentazione comprovante la conduzione e la registrazione del relativo contratto.

Il suddetto beneficio fiscale è stato esteso altresì ai consumi propri di attività agricole esercitate su terreni condotti sulla base di un titolo di comodato.

[Agenzia delle Dogane, nota, 18 settembre 2017, n. 104162](#)

[D.M. 14 dicembre 2001 n. 454](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Fiscalità internazionale

Internazionalizzazione, ecco a chi spettano i nuovi voucher da 15.000 euro

Poco più di due mesi e potranno essere richiesti i nuovi **voucher per l'internazionalizzazione** maggiorati. Si tratta dei "voucher advanced stage", previsti dal [D.M. 17 luglio 2017](#), di importo pari a 15.000,00 euro, assegnati a fronte di un contratto di servizio con una società di TEM di importo almeno pari, al netto dell'IVA, a 25.000,00 euro.

I nuovi voucher, che non si sostituiscono ai vecchi ma ad essi si affiancano, sono innalzabili fino a 30.000 euro al raggiungimento di specifici obiettivi sui volumi di export. Più nello specifico, l'ottenimento dell'importo aggiuntivo è subordinato alla presentazione di un **progetto di internazionalizzazione**, da realizzarsi anche con il concorso del TEM messo a disposizione dalla società di temporary export management, in grado di produrre ricadute positive sui volumi di vendita all'estero. Le modalità e le condizioni di concessione ed erogazione del suddetto contributo aggiuntivo saranno definite da successivi provvedimenti direttoriali del Ministero.

Le domande per accedere alla misura possono essere compilate a partire dalle ore 10.00 del 21 novembre 2017. Ai fini della trasmissione delle istanze, lo sportello verrà aperto alle ore 10.00 del 28 novembre 2017 per essere chiuso alle ore 16.00 del 1° dicembre 2017. Tutta la procedura dovrà avvenire telematicamente nell'apposita sezione "Voucher per l'internazionalizzazione" del sito internet del Ministero.

[MISE, Decreto 17 luglio 2017 G.U. 18 settembre 2017, n. 218](#)

[MISE, D.M. 18 settembre 2017](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Registrazione contratti di locazione

Imposta di registro

Locazione

F23

Approvato il nuovo modello RLI

A partire **dal 19 settembre 2017**, è operativo e obbligatorio il nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione immobiliare e per i successivi adempimenti.

Tale modello deve essere trasmesso alle Entrate, oltre che per la registrazione dei già citati contratti di locazione, anche nel caso di cessioni, risoluzione del contratto di affitto e per esercitare o revocare l'opzione della tassazione tramite cedolare secca.

La novità più rilevante prevede l'introduzione di ulteriori dati relativi alle parti contrattuali e al tipo di contratto.

Il nuovo **quadro E**, inoltre, contiene specificazioni su eventuali mutamenti annuali del canone di locazione in corso di contratto.

Il nuovo modello in allegato deve essere presentato telematicamente o per mezzo di soggetti autorizzati alla trasmissione.

[Agenzia Entrate, Nuovo modello RLI](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[Detrazione per risparmio energetico](#)

[Ammortamento](#)

[Risparmio energetico](#)

[Detrazioni per ristrutturazioni edilizie](#)

[Legge di Stabilità 2016](#)

Alberghi, ok al doppio bonus

Gli alberghi **possono cumulare**, sui medesimi investimenti, il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, cd. "bonus hotel", con il super-ammortamento. La conferma arriva con la [Risoluzione n. 118/E](#) dell'Agenzia delle Entrate. Interrogata ripetutamente sulla possibilità di fruire di entrambi le agevolazioni, previste, rispettivamente, dall'[art. 10](#) D.L. n. 83/2014 e dall'[art. 1](#), commi da 91 a 94, L. n. 208/2015; l'Amministrazione finanziaria ha, quindi, deciso di fare chiarezza.

I dubbi dei contribuenti sono sempre sorti a causa di una disposizione del [D.M. 7 maggio 2015](#), attuativo del credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, che pattuisce la non cumulabilità con altre agevolazioni (l'[art. 3](#), comma 3 stabilisce che il bonus "è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale").

Ma, secondo quanto indicato dalle Entrate (sentito anche il MEF), tale disposizione esclude la cumulabilità con "le sole misure agevolative già in vigore al momento dell'emanazione del Decreto ([D.M. 7 maggio 2015](#), ndr) ed aventi il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d'imposta di cui all'[art. 10](#) del D.L. n. 83/2014 nonché le stesse finalità di quest'ultimo". Come ad esempio la detrazione del 65% delle spese di riqualificazione energetica riconosciuta anche in favore dei contribuenti titolari di reddito d'impresa per gli interventi effettuati sugli immobili strumentali.

Nessun problema, invece, in relazione al **super-ammortamento** previsto dalla Stabilità 2016, "che persegue finalità del tutto diverse" - si legge nella nuova Risoluzione- "e tali da non poter ritenere le agevolazioni *de quibus* alternative tra loro, sebbene le spese ammissibili alle stesse possano incidentalmente coincidere".

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 15 settembre 2017, n. 118 E](#)

[Art. 10, D.L. 31 maggio 2014, n. 83](#)

[Art. 1, commi da 91 a 94, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#)



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Legge di Bilancio 2017

Al via il sostegno alla natalità

Decolla il nuovo Fondo di sostegno alla natalità previsto dall'ultima Legge di Bilancio 2017. Ieri è approvato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo ([D.P.C.M. 8 giugno 2017, G.U. n. 213 del 12 settembre 2017](#)) contenente la disciplina della misura agevolativa. Ecco come funziona.

Sono beneficiari i genitori (in ogni caso soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) di bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione. I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana e della residenza all'interno del territorio dello Stato.

Il fondo è pensato **per favorire l'accesso delle famiglie al credito mediante la concessione di garanzie dirette alle banche** e agli intermediari finanziari. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni, sono di ammontare non superiore a 10 mila euro e a tasso fisso non superiore al Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) sui prestiti personali pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso di responsabilità o affido condiviso è ammesso un solo prestito.

Per accedere alla garanzia i genitori devono aver presentato **nei termini** la certificazione attestante la nascita o l'adozione del proprio figlio secondo le modalità che verranno stabilite dal Protocollo d'intesa che verrà stipulata tra il Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

[D.P.C.M. 8 giugno 2017 G.U. 12 settembre 2017, n. 213](#)



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

[Revisore Enti Locali](#)

[Bilancio d'esercizio](#)

[Compensazioni crediti IVA](#)

[Contabilità ordinaria](#)

[Controlli fiscali del revisore](#)

Enti Locali, pronto il modello di certificato del bilancio di previsione 2017

È stato approvato il modello di certificato del **bilancio di previsione per l'anno 2017** che gli Enti locali sono tenuti a predisporre e trasmettere **entro il 15 novembre 2017**. Allegato al [Decreto 6 settembre 2017](#), pubblicato il 14 settembre 2017, nella G.U. n. 215, il modello dovrà essere inviato esclusivamente per posta elettronica certificata alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica: **finanzalocale.prot@pec.interno.it** e dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

Ai fini della trasmissione, gli Enti locali utilizzeranno le **credenziali informatiche** (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione. Più **nello specifico**, andranno trasmessi:

- il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;
- il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, il tipo di modello, identificato con «X» per il certificato c.d. "armonizzato», nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel segretario dell'ente e/o nel responsabile del servizio finanziario.

Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata. La sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata, non è sufficiente ad assolvere l'adempimento, in mancanza del riscontro positivo.

[Ministero dell'Interno, Decreto 6 settembre 2017 G.U. 14 settembre 2017, n. 215](#)



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

ADEMPIMENTI

Dichiarazioni correttive, integrative e omesse

Modello 730

Modello Reddito Persone fisiche

Oneri deducibili e detraibili

Errori del 730, possibilità di correzione entro il 25 ottobre

Un contribuente che abbia **presentato il 730/2017** se riscontra che il soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale ha commesso degli **errori**, deve comunicarglielo il prima possibile, affinché possa elaborare, nei termini, un mod. 730 **"rettificativo"**.

Ma può accadere che il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, in tal caso dovrà **integrare la dichiarazione** originaria e le modalità da seguire sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, come per esempio oneri non indicati, per cui dall'integrazione e/o dalla rettifica può scaturire un maggiore credito o un minor debito a sua scelta, ha la possibilità di:

1. presentare **entro il 25 ottobre** un nuovo **modello 730 completo** di tutte le sue parti, tramite un Caf o a un professionista abilitato anche nel caso in cui l'assistenza sia stata in precedenza, prestata dal sostituto. In tale ipotesi dovrà essere indicato il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Naturalmente, il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata mentre, se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta, dovrà presentare tutta la documentazione;
2. presentare un **Modello Redditi Persone fisiche 2017**, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2017 può essere presentato in alternativa:



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei termini) (termine inizialmente previsto per il 30 settembre);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2017 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – [art. 2](#) comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

In questo caso **l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione**, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto, può presentare **entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere** tali dati.

In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Il nuovo modello 730 sarà uguale al modello 730 originario, ad eccezione dei dati indicati nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturisce un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Sempre **entro il 25 ottobre** può essere presentato un nuovo modello 730, indicando il codice 3 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio, per integrare e/o correggere contemporaneamente, i seguenti errori:

- errata indicazione del sostituto che effettuerà il conguaglio;
- mancata indicazione di elementi che portano ad un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata.



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il Modello redditi Persone fisiche 2017.

Il modello redditi Persone fisiche 2017 può essere presentato:

- entro il 31 ottobre 2017 (correttiva nei termini) (il termine originario era il 30 settembre);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello redditi relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione

In tutti i casi se dovesse risultare un maggior debito, il tributo dovuto dovrà essere pagato contestualmente con l'istituto del ravvedimento operoso versando sanzioni ed interessi.

GUIDE OPERATIVE

[Credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno](#)

Crescita economica nel Mezzogiorno: Resto al Sud

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Il Governo punta al Sud e con il [D.L. n. 91 del 20 giugno 2017](#) convertito con modificazioni dalla [L. 3 agosto 2017, n. 123](#) (pubblicato nella G.U. 12/08/2017, n. 188), crea **nuove opportunità per i giovani** che vogliono investire **nelle regioni del Mezzogiorno**.

Tra gli incentivi:

1. la **misura "Resto al Sud"** che prevede uno stanziamento pari a 1,3 miliardi di euro, rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nel Sud che intendono avviare un'attività propria, nell'ambito della produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria ovvero relativa alla fornitura di servizi;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

2. la **misura nota con il nome di ZES** che saranno attivate su richiesta delle regioni meridionali interessate e sono da intendersi come zone geograficamente delimitate, da definire con un decreto presidenza del Consiglio su proposta del ministro per il Mezzogiorno e sentiti il ministro dell'Economia e le Regioni interessate, che saranno dotate di agevolazioni fiscali aggiuntive, rispetto al regime ordinario del credito d'imposta al Sud;
3. le **misure per l'imprenditoria giovanile in agricoltura** al fine di favorire l'autoimprenditorialità e il ricambio generazionale;
4. lo **slittamento di un mese della durata dell'iperammortamento**, la maggiorazione del 250% la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni Industria 4.0 introdotta dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare, viene previsto che l'incentivo può essere fruito per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2017 fino 31 dicembre 2017 ovvero fino al 31 luglio 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 siano soddisfatte due condizioni e precisamente che l'ordine di acquisto risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Di seguito si analizza, nel dettaglio, la misura "**Resto al Sud**".

Soggetti beneficiari

La misura è volta ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che presentino i seguenti requisiti:

1. siano residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria o entro centoventi giorni se residenti all'estero;
2. non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio al 21 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto);
3. non risultino beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore all'autoimprenditorialità.

Forme giuridiche ammissibili

Le istanze possono essere presentate dai soggetti che abbiano costituito al momento della presentazione della stessa, un'impresa che abbia una delle seguenti forme giuridiche:

- impresa individuale;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- società ivi incluse le società cooperative.

Il provvedimento dà comunque la possibilità anche ai giovani che non abbiano costituito un'impresa di presentare le istanze per accedere all'agevolazione purché, provvedano a costituirla:

- **entro sessanta giorni** dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria se residenti in Italia,
- **entro 120 giorni** per i soggetti residenti all'estero.

Inoltre il decreto prevede che le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici previsti (età compresa tra i 18 e i 35) a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti e non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci.

I soggetti beneficiari per tutta la durata del finanziamento **sono obbligati**:

- se ditte individuali, a mantenere la residenza nelle regioni nelle Regioni interessate dalla misura,
- se imprese o società ad avere, sede legale e operativa nelle Regioni interessate dalla misura.

Inoltre è richiesto che, al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non risulti titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

Finanziamento

L'agevolazione prevede finanziamenti di attività imprenditoriali relative:

- a **produzione di beni** nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura;
- alla **fornitura di servizi**, compresi i servizi turistici.

Sono escluse le **attività libero professionali e del commercio** ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.

Non rientrano nel finanziamento:

- le spese relative alla **progettazione**;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- le spese relative alle **consulenze** e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.

È disposto comunque che le imprese e le società potranno aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

Ciascun richiedente può ricevere un finanziamento fino ad **un massimo di 50.000 euro**. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50.000 euro per ciascun socio, che presenti i richiedi ma fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro (in "*de minimis*" di cui ai [Regolamenti \(UE\) n. 1407/2013](#) e [n. 717/2014](#)).

I finanziamenti saranno erogati nelle seguenti forme:

1. **35% come contributo a fondo perduto** erogato dal soggetto gestore della misura;
2. **65% sotto forma di prestito a tasso zero**, concesso da istituti di credito in base alle modalità da definire in una convenzione.

Il prestito concesso deve essere rimborsato **entro otto anni** complessivi dalla concessione del finanziamento, (i primi due anni sono di pre-ammortamento), e usufruisce:

1. di un contributo in conto interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
2. di una garanzia per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito che sarà concessa a valere su una sezione specializzata del Fondo di garanzia PMI, (è previsto un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico per la relativa disciplina).

I soggetti beneficiari della misura, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa.

In caso di società le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, in ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

Iter procedurale

Invitalia è il soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è demandata l'amministrazione della misura con le modalità stabilite da apposita convenzione.



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Le istanze di accesso alla misura, corredate da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, **possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse**, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia.

Le amministrazioni pubbliche le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore, potranno fornire, a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.

Il soggetto gestore provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Possono essere richieste una sola volta, eventuali integrazioni documentali ai proponenti.

L'ammontare delle risorse erogate dal Fondo sviluppo e coesione è pari a 1,25 miliardi fino al 2025, di cui una prima parte sono stati già sbloccati dal Cipe nella riunione del 7 agosto 2017.

Per rendere l'agevolazione pienamente operativa manca ancora il decreto attuativo con le modalità e termini di presentazione delle domande, decreto ormai